



**Area** Welfare  
**Servizio** Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 18 del 16/10/2019**

**Oggetto:** approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.

## Il Dirigente del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

### PREMESSO

- che l'art. 2 della Costituzione stabilisce che *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*;
- che l'art. 3 della Costituzione aggiunge che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*;
- che l'art. 27 co.3 della Costituzione recita: *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- che la legge 26 luglio 1975, n. 354 ha introdotto una serie di principi fondamentali di estrema importanza nel sistema penitenziario italiano ed uno dei pilastri portanti della riforma del 1975 è stata l'introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai principi di umanità e dignità della persona, proprio in attuazione della funzione rieducativa enunciata al suddetto articolo 27 co. 3 della Costituzione;
- che, in linea con quanto sopra, i principi Direttivi dell'Ordinamento penitenziario, all'art. 1 stabiliscono che: *"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. [...] Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"*.

### DATO ATTO

- che la L.R. 24 luglio 2006, n. 18 *"Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione"*, all'art. 1 co.1, istituisce la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire a tali persone i diritti fondamentali, così come previsto dall'art. 5 della stessa legge;
- che il D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 *"Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria"*, convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 10, all'art. 7 istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, attribuendogli – tra l'altro - il compito di *vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti*;

### CONSIDERATO

- che l'istituzione della figura del Garante può contribuire proficuamente alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone detenute e private della libertà personale, garantendo il rispetto della dignità, migliori condizioni di vita e sociali, oltre alla tutela del diritto al lavoro, alla formazione, alla tutela della salute;
- che, inoltre, il fine dell'istituzione della figura del Garante è pienamente in linea con quanto previsto all'art. 3 co. 1 lett.b dello Statuto del Comune di Napoli in cui è stabilito che il Comune *"opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità"*;

### TENUTO CONTO

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 403 del 09/08/2018 è stata proposta al Consiglio Comunale l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà

- personale – che opererà a favore delle persone detenute presso le strutture detentive ubicate in Napoli e Pozzuoli - e l' approvazione del relativo Regolamento per la disciplina dello stesso;
- che sono susseguite alla D.G.C. di cui sopra, n.12 proposte emendative di cui n. 6 presentate dal gruppo consiliare di Napoli in Comune a Sinistra ed ulteriori n. 6 presentate dal Gruppo Consiliare Partito Democratico;
  - che con Delibera di C.C. n. 44 del 25.06.2019 è stata approvata la succitata proposta di D.G.C. n. 403 del 09/08/2018, avente ad oggetto: *Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale e l' approvazione del relativo Regolamento con n. 3 emendamenti tra quelli presentati*;
  - che l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale non comporta impegni di spesa per il Comune di Napoli;

#### **RILEVATO che:**

- il Comune di Napoli è impegnato nella promozione della partecipazione attiva alla vita civile, ad assicurare effettivi diritti di cittadinanza ed il diritto di accesso ai servizi;
- le persone private o limitate nella libertà personale rientrano sicuramente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli della società a cui va garantito esercizio dei diritti e pari opportunità di promozione umana e sociale nel generale quadro dei doveri
- civici;

#### **TENUTO CONTO, altresì**

- che l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha anche l'intento di realizzare una rete di iniziative a favore della popolazione detenuta, contribuendo a collegare progettualità di servizi pubblici e del Terzo Settore, così da favorire la creazione di un sistema integrato di azioni anche nel rispetto della normativa nazionale in materia di servizi e interventi sociali (Legge 328/2000);

#### **ATTESO**

- che le funzioni de Garante debbano essere rivolte a:
  - a) promuovere, a favore delle persone private della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Napoli, compatibilmente con la condizione di restrizione, l'esercizio dei diritti, la partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport;
  - b) promuovere iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità civile sul tema dei diritti delle persone private della libertà personale e sull'esigenza di garantire loro dignità e trattamenti improntati al senso di umanità;
  - c) favorire il coordinamento di soggetti operanti nel campo della promozione delle iniziative di cui alla lettera a) e b);
  - d) promuovere, con le Amministrazioni interessate, intese utili all'espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite periodiche nei luoghi di detenzione, svolte in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria;
  - e) assumere, rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà e personale, le iniziative necessarie a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana, anche ricercando e richiedendo ulteriori informazioni alle Autorità competenti interessate, dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

#### **LETTI**

- gli artt. 4 e 13 della Costituzione Italiana;
- il Decreto Legislativo 123/2018 “*Riforma dell'ordinamento penitenziario*”;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
- Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 36 del 11 marzo 2015 (Regolamento relativo alla struttura e alla composizione dell'ufficio del Garante nazionale);

## DISPONE

**Approvare** l'Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.

**Provvedere** alla diffusione dell'Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli e all'Albo Pretorio.

**Stabilire** che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, secondo le modalità stabilite dall'Avviso Pubblico, presso il Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze, sito in Vico Santa Margherita a Fonseca n. 19 – Napoli, entro e non oltre **le ore 12,00 del 15° giorno** dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso sul sito del Comune di Napoli.

**Comunicare** l'avvenuta individuazione della figura del Garante tramite il sito istituzionale del Comune di Napoli e l'Albo Pretorio.

**Precisare** che l'istituzione del Garante per la Tutela dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale non comporta impegni di spesa per il Comune di Napoli.

*Il Dirigente in relazione al presente atto attesta che:*

*ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L.190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;*

*l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2., lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013.*

*Sottoscritta digitalmente da*

***Il Dirigente***

***Dr. Fabio Pascapè***

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.